



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 28-07-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, nella Sala delle adunanze.

All'appello risultano i Signori:

Miloscio Domenico	Sindaco	Presente in videoconferenza
Pappadà Felice	Assessore	Presente in videoconferenza
Ferrando Lucia	Assessore	Assente
Maggio Rosaria	Assessore	Assente
Gullì Giovanna	Assessore	Assente

Totale Presenti 2, Assenti 3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Pagano Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Miloscio Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole**.

Data: 27-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Sara Mancarella

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole**.

Data: 27-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art. 3 D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012) approvato dal comune di Pozzolo Formigaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2013, in ordine alla legittimità, si esprime parere: **Favorevole**.

Data: 28-07-2026

Il Segretario Comunale
F.to Salvatore Pagano

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026.

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott. Salvatore Pagano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;
- la disciplina della suddetta imposta TARI (art. 1, commi da 641 a 668, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- in materia di criteri tariffari T.A.R.I., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1

L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)”*;

- in applicazione dell’art. 1, comma 668, della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 29/05/2020, deliberazione C.C. n. 12, il *“Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l’individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l’autorità d’ambito che deve provvedere, in particolare, all’organizzazione e all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l’art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.
- in maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l’organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.

Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell’area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato che:

- in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- a norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell’articolo 1, comma 668 della citata norma: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere*

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Richiamato altresì l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pozzolo Formigaro non è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti C.S.R. con sede in Novi Ligure;

Esaminato il Piano Economico Finanziario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A. e validato dal soggetto incaricato dal C.S.R., Solvere PA S.r.l. con sede in Bologna (BO), unitamente alla Relazione di validazione dei PEF Ambiti in regime di tariffa corrispettiva "31 Comuni", Novi Ligure e Tortona per il periodo regolatorio 2026-2029-Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 (come precisato nella comunicazione ricevuta a mezzo PEC dal C.S.R. Prot. n. 799/26 del 10 luglio 2026);

Dato atto che, il PEF è stato redatto secondo i modelli del nuovo sistema regolatorio di cui alla Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Preso atto altresì della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio C.S.R. avvenuta con deliberazione CDA n. 35 del 06 luglio 2026;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto con la tariffa per garantire la copertura dei costi, tenuto conto delle componenti da detrarre indicate nella determinazione ARERA n. 397/2025/R/RIF è determinato come segue:

Risultanze PEF netto IVA (PEF complessivo- 31 PEF)	f. 10.175.063,00
Contributo MIUR Istituzioni scolastiche	- C. 33.281,00
Entrata presunta da supero limite svuotamenti	- f 550.000,00
Frazione vegetale	- f. 170.000,00
Rimborso raccolta e smaltimento pannolini da Enti Locali	- f. 60.000,00
Fatturato stimato netto PEF 2026	C. 9.361.782,00

Atteso che la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 modifica le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetti non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Richiamata la comunicazione di Gestione Ambiente S.p.A. datata 10.07.2026 nella quale si precisa che *“ la ripartizione dei costi tra le macrocategorie delle utenze domestiche e non domestiche viene determinata sulla base dei dati consuntivi dei conferimenti della frazione secca residua (indifferenziato) registrati nell'annualità precedente. Al fine di garantire una corretta ripartizione degli oneri e l'adeguatezza alle specificità del territorio, l'algoritmo di ripartizione adotta un criterio di ponderazione integrato che combina i volumi complessivamente svuotati (espressi in litri) e la frequenza complessiva dei conferimenti (numero di svuotamenti). tale metodologia consente di neutralizzare le asimmetrie derivanti dalla diversa volumetria dei contenitori in dotazione e delle differenti modalità di fruizione del servizio, assicurando un corretto ed equilibrato bilanciamento del carico tariffario tra le due macrocategorie”*;

TARIFFA 2026 DEFINITIVA	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE	TOTALE
TARIFFA FISSA	3.022.518	1.318.439	4.430.957
TARIFFA VAR. CALCOLATA	2.669.584	1.131.205	3.800.790
TARIFFA FISSA MISURATA	849.486	370.550	1.220.036
TOTALE	6.541.587	2.870.195	9.361.782
%Dom e Non Dom post deduzioni PEF	69,88%	30,12%	

Richiamata la citata comunicazione di Gestione Ambiente S.p.A., nella quale si rammenta che *“gli svuotamenti minimi (n+1) vengono addebitati all'utente anche qualora il numero di conferimenti effettivi sia inferiore o nullo, si specifica che il costo di ogni singolo svuotamento per un contenitore da 120 lt - valido sia per le utenze domestiche sia per quello delle non domestiche- è pari a € 11,04 (IVA e Tefa incluse . Per i contenitori di volumetria differente, l'importo sarà riproporzionato in base al litraggio, come illustrato nello schema che segue:*

COSTO CONFERIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO			
COSTO AL LITRO	0,080 €	Iva e Tefa incluse	0,092 €
COSTO SVUOTAMENTO 1.100 LT	88,00 €	Iva e Tefa incluse	101,20 €
COSTO SVUOTAMENTO 240 LT	19,20 €	Iva e Tefa incluse	22,08 €
COSTO SCUOTAMENTO 120 LT	9,60 €	Iva e Tefa incluse	11,04 €
COSTO SVUOTAMENTO 30 LT	2,40 €	Iva e Tefa incluse	2,76 €
COSTO SVUOTAMENTO 20 LT	1,60 €	Iva e Tefa incluse	1,84 €

"Il costo del verde dei privati, dedotto dal costo del PEF, verrà fatturato solo ai richiedenti con un costo di € 20,00/anno (IVA e Tefa inclusa) per ciascun contenitore assegnato da 240 lt, a cui si aggiungerà l'importo di € 1,00 (IVA e Tefa inclusa) per ogni singolo svuotamento effettuato";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile Finanziario in merito a quella contabile nonché dal Segretario Comunale in merito alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** del Piano Economico Finanziario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A. e validato dal soggetto incaricato dal C.S.R., Solvere PA S.r.l. con sede in Bologna (BO), nonché approvato dal Consorzio C.S.R. mediante deliberazione CDA n. 35 del 06 luglio 2026;
3. **di prendere atto** che *" la ripartizione dei costi tra le macrocategorie delle utenze domestiche e non domestiche viene determinata sulla base dei dati consuntivi dei conferimenti della frazione secca residua (indifferenziato) registrati nell'annualità precedente. Al fine di garantire una corretta ripartizione degli oneri e l'adeguatezza alle specificità del territorio, l'algoritmo di ripartizione adotta un criterio di ponderazione integrato che combina i volumi complessivamente svuotati (espressi in litri) e la frequenza complessiva dei conferimenti (numero di svuotamenti). tale metodologia consente di neutralizzare le asimmetrie derivanti dalla diversa volumetria dei contenitori in dotazione e delle differenti modalità di fruizione del servizio, assicurando un corretto ed equilibrato bilanciamento del carico tariffario tra le due macrocategorie";*

TARIFFA 2026 DEFINITIVA	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE	TOTALE
TARIFFA FISSA	3.022.518	1.318.439	4.430.957
TARIFFA VAR. CALCOLATA	2.669.584	1.131.205	3.800.790
TARIFFA FISSA MISURATA	849.486	370.550	1.220.036
TOTALE	6.541.587	2.870.195	9.361.782
%Dom e Non Dom post deduzioni PEF	69,88%	30,12%	

1.

4. **di prendere atto** che *"gli svuotamenti minimi (n+1) vengono addebitati all'utente anche qualora il numero di conferimenti effettivi sia inferiore o nullo, si specifica che il costo di ogni singolo svuotamento per un contenitore da 120 lt - valido sia per le utenze domestiche sia per quello delle non domestiche- è pari a € 11,04 (IVA e Tefa incluse). Per i contenitori di volumetria differente, l'importo sarà riproporzionato in base al litraggio, come illustrato nello schema che segue:*

COSTO CONFERIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO			
COSTO AL LITRO	0,080 €	Iva e Tefa incluse	0,092 €
COSTO SVUOTAMENTO 1.100 LT	88,00 €	Iva e Tefa incluse	101,20 €
COSTO SVUOTAMENTO 240 LT	19,20 €	Iva e Tefa incluse	22,08 €

COSTO SCUOTAMENTO 120 LT	9,60 €	Iva e Tefa incluse	11,04 €
COSTO SVUOTAMENTO 30 LT	2,40 €	Iva e Tefa incluse	2,76 €
COSTO SVUOTAMENTO 20 LT	1,60 €	Iva e Tefa incluse	1,84 €

"Il costo del verde dei privati, dedotto dal costo del PEF, verrà fatturato solo ai richiedenti con un costo di € 20,00/anno (IVA e Tefa inclusa) per ciascun contenitore assegnato da 240 lt, a cui si aggiungerà l'importo di € 1,00 (IVA e Tefa inclusa) per ogni singolo svuotamento effettuato";

5. **di dare atto** che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.
7. **di dichiarare**, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Dott. Miloscio Domenico

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni 526

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69, per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2026 al 13-08-2026 ai sensi dell'art.124 comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 29-07-2026

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione **Diventerà Esecutiva** il giorno 08-08-2026 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n.267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 29-07-2026

IL Segretario Comunale
F.to Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Pozzolo Formigaro, 29-07-2026

IL Segretario Comunale
(Pagano Salvatore)